



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000125
DATA: 18/06/2021 14:13
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI, L'AZIENDA USL DI IMOLA E L' ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE FUNZIONI DI DATA PROTECTION OFFICER

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Rossi Andrea in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Neri Andrea - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Donattini Maria Teresa - Direttore Amministrativo

Su proposta di Sabrina Fiorentini - UO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI LEGALI che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [07-05]


DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- DIREZIONE GENERALE
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE
- DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
- DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA
- DIREZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA
- DISTRETTO
- SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
- DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
- DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO
- UO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI LEGALI
- UO CONTABILITA' E FINANZA
- UO ECONOMATO E LOGISTICA
- UO PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



- TECNOLOGIE SANITARIE E INFORMATICHE SANITARIE E DI RETE
- DIREZIONE SANITARIA (DIREZIONE GENERALE)
- INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (DIREZIONE GENERALE)
- GOVERNO CLINICO (DIREZIONE SANITARIA)
- FORMAZIONE (DIREZIONE SANITARIA)
- DIREZIONE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE (DIREZIONE GENERALE)
- ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TRASVERSALI DAT/DIREZIONE GENERALE (DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO)
- DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA (DIREZIONE SANITARIA)
- DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE (DIREZIONE SANITARIA)
- UO AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI (DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO)
- MEDICINA LEGALE (DIREZIONE SANITARIA)


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000125_2021_delibera_firmata.pdf		34C7C056FE78A071B5A3408DCA9D0A0F 93143260855D7C6B6C99F81121D7817A
DELI0000125_2021_Allegato1.pdf:		6B3F6309758186551F958DE06603037F5F 0F25E04649490BBE535819B394BD76



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI, L'AZIENDA USL DI IMOLA E L' ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE FUNZIONI DI DATA PROTECTION OFFICER

IL DIRETTORE GENERALE

- Richiamato:

- l'art. 15 della L. 241/1990 "Accordo fra Pubbliche Amministrazioni" in virtù del quale "... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ...";

- Premesso:

- che già a far data dall'adozione della deliberazione di Giunta n° 199 del 25 febbraio 2013, la Regione Emilia-Romagna ha incentivato i processi di integrazione di attività e funzioni da realizzarsi anche attraverso la concentrazione strutturale delle funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo;
- che nella logica anzidetta le aziende sanitarie della Città Metropolitana di Bologna hanno avviato, nel corso degli ultimi anni, numerose esperienze di collaborazione ed integrazione in ambito sanitario e tecnico-amministrativo;

- Dato atto:

- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) o altrimenti detto Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39);
- che il predetto Regolamento ha previsto l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali" (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- che le predette disposizioni prevedono che "qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione



dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione (art. 37, paragrafo 3);


- che già a far tempo dal 1° luglio 2018 l'espletamento delle funzioni di Data Protection Officer (DPO), per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria – Policlinico S.Orsola Malpighi, dell'Azienda USL di Imola, di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, è stato assicurato in via integrata, così come stabilito con deliberazione n. 188 in data 12 giugno 2018;
- che la scelta di dotarsi di una figura comune di Data Protection Officer (DPO), ha consentito alle Aziende dell'area bolognese, di adottare un modello organizzativo privacy interaziendale uniforme, perseguendo percorsi analoghi e condividendo soluzioni in relazione agli specifici adempimenti normativi;

- Atteso:

- che in tale contesto mantenere il modello organizzativo sperimentato rappresenta una scelta confermata dalle Direzioni Generali delle Aziende interessate;
- che conseguentemente è stato predisposto un documento che, in ragione della validità del modello già adottato a decorrere dall'anno 2018 ed alla luce dell'esperienza condotta, prevede un consolidamento dello stesso mediante istituzione di una U.O. interaziendale DPO che, dotata delle necessarie competenze e risorse, presidi la gestione in forma unificata delle attività di Data Protection Officer;
- che il suddetto documento è stato validato dalle Direzioni Generali delle Aziende interessate (AUSL BO nota prot. n. 28016 del 18/03/2021, AOU nota prot. n. 9904 del 19/03/2021, AUSL Imola nota prot. n.8798 del 18.3.2021 , IOR nota prot. 4663 del 24/03/2021);
- che in data 29 aprile 2021, in sede di Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana è stato presentato ed approvato all'unanimità, il progetto di integrazione delle funzioni di Data Protection Officer, tra l'Azienda USL di Bologna , l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, l'Azienda USL di Imola e l'Istituto Ortopedico Rizzoli;

- Precisato che le Direzioni sopraindicate hanno sottoscritto un Accordo con il quale:

- si impegnano alla conduzione in modalità unificata delle attività di Data Protection Officer, secondo quanto specificato nell'Accordo medesimo;
- l'intera attività delle Aziende convenzionate verrà organizzata e svolta in forma unificata da parte della unità operativa semplice "Data Protection Officer" (di seguito UOS) che l'Azienda ospedaliera Universitaria di Bologna procederà ad istituire in staff alla Direzione Aziendale;
- identificano l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna come Azienda capofila e riconoscono nella UOS l'unica articolazione di riferimento per lo svolgimento delle relative attività;
- l' AOU, attraverso il Responsabile della UOS, garantisce la direzione delle attività e le connesse responsabilità di governo e di controllo, assumendo i poteri di gestione e coordinamento del personale applicato alle attività di cui al presente atto ed alle relative risorse strumentali per il periodo di svolgimento;



- Ricordato che, in forza dell'Accordo l'istituzione della UO interaziendale ha come finalità la strutturazione di un modello organizzativo privacy interaziendale, potenziando le sinergie già esistenti tra le Aziende in materia di privacy al fine di applicare la normativa in materia di dati personali secondo linee sempre più omogenee e coerenti tra le Aziende sanitarie coinvolte e uniformare azioni e comportamenti all'interno di Aziende favorendo di conseguenza i vari processi di integrazione;
- Ritenuto pertanto di prendere atto e recepire l'Accordo per la gestione unificata dell'attività di Data Protection Officer (DPO), il cui testo si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1 comprensivo del relativo allegato);
- Dato atto che la durata dell'Accordo di cui sopra viene stabilita con decorrenza dal 14 giugno 2021 e con scadenza al 31 luglio 2026, con possibilità di ulteriore proroga;
- Precisato infine che il Progetto di gestione unificata dell'attività di Data Protection Officer (DPO) è stato illustrato alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Sanitaria, Tecnica ed Amministrativa e del Comparto in data 20 aprile 2021 e nei successivi incontri tenutisi in data 25 e 27 maggio 2021, nonché ai membri del CUG ("Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni") in data 15 aprile 2021;

Delibera

- 1) di recepire l'Accordo, sottoscritto tra l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, l'Azienda USL di Imola e l'Istituto Ortopedico Rizzoli per la gestione unificata dell'attività di Data Protection Officer, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1 comprensivo del relativo allegato);
- 2) di precisare che la durata dell'Accordo di cui sopra viene stabilita con decorrenza dal 14 giugno 2021 e con scadenza al 31 luglio 2026, con possibilità di ulteriore proroga;
- 3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 16/7/2018 n. 9.

ACCORDO PER LA GESTIONE UNIFICATA DELL'ATTIVITÀ DI DATA PROTECTION OFFICER

IRCSS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (C.F. e P.IVA 92038610371), con sede legale in Bologna via Albertoni 15, in persona della dr.ssa Chiara Gibertoni in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Ente (di seguito IRCCS AOU);

E

Azienda USL di Bologna (C.F. e P.IVA: 02406911202), con sede legale in Bologna via Castiglione 29, in persona del dott. Paolo Bordon in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Ente (di seguito AUSL BO);

E

Azienda Usl di Imola (P. IVA 00705271203) con sede legale in Imola viale Amendola 2, in persona del dr. Andrea Rossi in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Ente, dell'Ente (di seguito AUSL IMOLA);

E

Istituto Ortopedico Rizzoli (P. IVA 00302030374) con sede legale in Bologna via di Barbiano 1/10, in persona del Dott. Anselmo Campagna in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Ente, (di seguito IOR);

di seguito congiuntamente "le parti";

PREMESSO che

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla liberacircolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) o altrimenti detto Data ProtectionOfficer (DPO) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare ilDPO "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali" (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

- le predette disposizioni prevedono che "qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione (art. 37, paragrafo 3);
- le predette disposizioni prevedono altresì che il DPO "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi" (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37, paragrafo 5);
- a seguito dei lavori del Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di protezione dei dati personali e delle osservazioni al documento prodotto dal Tavolo e inviato ai Direttori Generali il 23.02.2018 "*Richiesta riscontro su documento concernente il DPO (Data Protection Officer)*" la Regione e le Aziende condivisero l'opportunità di dotarsi di un DPO per più Aziende Sanitarie agevolando percorsi analoghi e soluzioni condivise circa gli adempimenti normativi a cui dovranno rispondere.
- che le Aziende sanitarie dell'area bolognese nel 2018 decisero pertanto di dotarsi di una figura unitaria comune di Data Protection Officer (DPO);
- che tale scelta, è risultata molto efficace ed ha consentito alle Aziende, di adottare un modello organizzativo privacy interaziendale articolato ed efficiente ed economicamente vantaggioso;

CONSIDERATO

- che in tale contesto, mantenere il modello organizzativo sperimentato rappresenta, per il sistema delle aziende sanitarie, una scelta confermata dalle Direzioni Generali;
- che conseguentemente è stato predisposto un documento che, in ragione della validità del modello già adottato a decorrere dall'anno 2018 ed alla luce dell'esperienza condotta, prevede un consolidamento dello stesso mediante istituzione di una U.O. interaziendale DPO che, dotata delle necessarie competenze e risorse, presidi la gestione in forma unificata delle attività di Data Protection Officer
- che il suddetto documento è stato validato dalle Direzioni Generali delle Aziende interessate: AUSL BO nota prot. n. 28016 del 18/03/2021, IRCCS AOU nota prot. n. 9904 del 19/03/2021, AUSL Imola nota prot. n. del , IOR nota prot. 4663 del 24/03/2021;
- che il suddetto modello organizzativo è coerente con il Provvedimento del 29 aprile 2021 - Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico;
- che il modello organizzativo validato dalle Direzioni Generali, è stato presentato al Comitato Unico di Garanzia delle Aziende nella seduta unica interaziendale del 15 aprile 2021 ed è stato, altresì, oggetto di informativa e successiva illustrazione alle

- OO.SS. dell'area del comparto e Dirigenza Sanitaria e PTA(delle Funzioni Locali) nell'ambito di specifico incontro interaziendale tenutosi in data il 20 aprile 2021;
- il predetto documento è stato, altresì, presentato in CTSSM il 29 aprile 2021 con esito favorevole;
 - che a seguito di specifica richiesta di alcune Rappresentanze Sindacali di effettuare un approfondimento sui contenuti del citato documento sono stati convocati due distinti incontri sindacali in sede IRCCS AOU, in data 25 maggio 2021, e, in sede AUSL BO, in data 27 maggio 2021.

RICHIAMATI

- L'articolo 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., in virtù del quale le Pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazione per attività di interesse comune;
- le linee di indirizzo 2013 della Regione Emilia-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sono tenute a "Migliorare la qualità dell'offerta e dell'efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo";
- l'articolo 22 ter co. 4 della legge regionale 43/01 come modificata dalla LR del 20 dicembre 2013 n. 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali" prevede che "nei casi di trasferimento o delega di funzioni da o a Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali a o da altri enti e nei casi di collaborazioni non onerose tra enti del sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale, anche in deroga al limite di durata fissato al co. 2.";

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto dell'accordo)

1. Le Aziende firmatarie del presente accordo si impegnano alla conduzione in modalità unificata delle attività di Data Protection Officer, secondo quanto di seguito specificato e per la realizzazione delle finalità di cui in premessa.
2. In forza del presente atto, l'intera attività delle Aziende convenzionate verrà organizzata e svolta in forma unificata da parte della unità operativa semplice "Data Protection Officer" (di seguito UOS) che l'IRCCS AOU, in virtù del presente accordo, procederà ad istituire in staff alla Direzione Aziendale.
3. Gli Enti identificano l'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna come Azienda capofila e riconoscono nella UOS l'unica articolazione di riferimento per lo svolgimento delle relative attività.
4. L'IRCCS AOU, attraverso il Responsabile della UOS, garantisce la direzione delle attività e le connesse responsabilità di governo e di controllo, assumendo i poteri di gestione e coordinamento del personale applicato alle attività di cui al presente atto ed alle relative risorse strumentali per il periodo di svolgimento.

Art. 2 (Finalità)

1. L'istituzione della UO interaziendale ha come finalità la strutturazione di un modello organizzativo privacy interaziendale, potenziandone sinergie già esistenti tra le aziende in materia di privacy al fine di applicare la normativa in materia di dati personali secondo linee sempre più omogenee e coerenti tra le Aziende sanitarie coinvolte e uniformare azioni e comportamenti all'interno di Aziende favorendo di conseguenza i vari processi di integrazione.

Art. 3 (Sede)

1. La sede della UO interaziendale viene individuata presso l'Azienda Capofila (IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna) che metterà a disposizione gli spazi e le attrezzature dedicate allo svolgimento delle attività.

Capo II Disciplina sull'organizzazione e funzionamento della UOS "Data Protection Officer"

Art. 4 (UOS interaziendale "Data Protection Officer")

1. L'unità operativa semplice è una struttura a valenza interaziendale ed istituita nell'ambito dell'articolazione organizzativa della Azienda Capofila (IRCCS AOU).
2. L'unità operativa in oggetto svolge la propria attività per conto delle Aziende firmatarie del presente accordo.
3. In coerenza con il Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (Provvedimento del

29 aprile 2021 [9589104] e tenuto conto delle dimensioni e della complessità dei trattamenti effettuati dagli Enti firmatari, l'UO è da intendersi quale team a supporto del DPO, dotata del personale in possesso di competenze professionali qualificate e diversificate.

Art. 5
(Responsabile dell'UO interaziendale DPO)

1. Alla direzione della UO interaziendale DPO è preposto un responsabile, individuato sulla base dei criteri e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle indicazioni contenute nel sopra richiamato Provvedimento del 29 Aprile 2021.
2. Il responsabile individuato, in esito a percorso selettivo aperto rivolto ai dipendenti aventi diritto delle Aziende firmatarie del presente accordo, sarà incardinato presso l'Azienda Capofila.
3. La durata dell'incarico è di 5 anni, rinnovabile con verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi nel rispetto della finalità dell'incarico e della durata complessiva dell'accordo.
4. Il responsabile è tenuto al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:
 - informare e fornire consulenza ai Titolari del Trattamento, in ordine agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle policy aziendali e curare l'attribuzione delle responsabilità in materia di trattamento dei dati personali;
 - promuovere iniziative formative congiunte e svolgere attività di formazione in materia di privacy in relazione all'obbligo formativo previsto dalla normativa di riferimento;
 - fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
 - verificare, attraverso l'attività di audit, che la normativa vigente e le policy aziendali siano correttamente attuate e applicate;
 - cooperare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fungendo da punto di contatto per la stessa per questioni connesse al trattamento (tra cui la consultazione preventiva) ed effettuare eventuali consultazioni e curarne in generale i rapporti;
 - definire e predisporre gli atti di attribuzione delle responsabilità per conto dei Titolari (organigramma privacy);
 - tenere il Registro del trattamento delle singole strutture al fine di uniformarne la predisposizione in stretta collaborazione con le strutture informatiche e le funzioni privacy delle Aziende/Enti;
 - assicurare la gestione dell'attività di Monitoraggio delle sperimentazioni cliniche (Gestione degli studi clinici in Italia in corso di emergenza COVID-19) come richiesto dall'Autorità Regulatoria Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
 - gestire i rapporti con il Comitato Etico AVEC per conto delle Aziende Sanitarie e curare gli aspetti privacy della ricerca;
 - assicurare il necessario supporto alle strutture aziendali negli atti di nomina del Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

5. Il Responsabile può avvalersi della collaborazione e delle professionalità specifiche di ogni Ente.
6. In forza del presente accordo il responsabile della UOS assume poteri e responsabilità di gestione di tutto il personale assegnato alla UOS.
7. Il Responsabile della UOS è responsabile:
 - a) della programmazione e direzione delle attività;
 - b) della organizzazione delle attività in coerenza con i bisogni delle varie Aziende firmatarie;
 - c) della definizione delle relazioni con le altre articolazioni;
 - d) dell'impiego delle risorse umane, del controllo dell'orario e firma dei cartellini del personale assegnato;
5. Il Responsabile dell'UO dovrà assicurare i compiti affidati al DPO dall'art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché altri compiti e funzioni che i Titolari del trattamento possono affidare al DPO stesso, in coerenza con quanto previsto dall'art. 38 paragrafo 6.

Art. 6 (Compiti e funzioni del DPO)

1. I compiti che il DPO svolgerà, per conto delle Aziende firmatarie del presente accordo, sono:
 - informare e fornire consulenza ai Titolari del Trattamento, in ordine agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle policy aziendali e curare l'attribuzione delle responsabilità in materia di trattamento dei dati personali;
 - promuovere iniziative formative congiunte e svolgere attività di formazione in materia di privacy in relazione all'obbligo formativo previsto dalla normativa di riferimento;
 - fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
 - verificare, attraverso l'attività di audit, che la normativa vigente e le policy aziendali siano correttamente attuate e applicate;
 - cooperare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fungendo da punto di contatto per la stessa per questioni connesse al trattamento (tra cui la consultazione preventiva) ed effettuare eventuali consultazioni e curarne in generale i rapporti;

Art.7 (Risorse umane)

1. La UOS interaziendale "Data ProtectionOfficer" garantisce la gestione unificata delle relative attività attraverso il personale in servizio presso l'Azienda Capofila e da quello messo a disposizione dagli Enti firmatari del presente accordo.

2. Il personale messo a disposizione dagli Enti firmatari, individuato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente accordo, viene collocato in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 22, ter c. 4 della L.R. 43/01 come modificata dalla L.R. del 20 dicembre 2013 n. 26 per lo svolgimento delle attività di comune interesse oggetto del presente accordo.

3. L'azienda Capofila si impegna a formulare il piano triennale di fabbisogno del personale tenendo conto delle esigenze dell'UO interaziendale DPO; resta in capo alle Aziende aderenti la formulazione dei rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale per le esigenze delle strutture aziendali afferenti agli affari generali presso le quali verranno confermate o a incardinarsi ex novo le funzioni privacy aziendali.

4. L'attività verrà svolta con garanzia di quanto previsto a tutela del lavoratore con riguardo alle obbligazioni di sicurezza, nonché delle coperture o regimi assicurativi vigenti nell'ambito delle rispettive Aziende; in particolare resta ferma la competenza dell'azienda di dipendenza del lavoratore per quanto attiene la denuncia all'INAIL degli infortuni che dovessero intercorrerli a prescindere dal luogo in cui sono avvenuti.

5. Per gli aspetti riguardanti la responsabilità disciplinare del personale dirigente:

a. le parti riconoscono in capo al Responsabile della UOS l'adozione degli atti di competenza, secondo la normativa vigente e le rispettive regolamentazioni aziendali;

b. per gli illeciti di maggiore gravità, le parti riconoscono che la competenza spetta all'UPD delle rispettive Aziende titolari del rapporto di lavoro, fermi gli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti responsabili presso le sedi di cui al precedente articolo

6. In merito alla valutazione del personale, per il periodo dell'assegnazione è in capo al Responsabile della UOS e agli organismi di valutazione delle Aziende, in applicazione dei rispettivi sistemi premianti e di valutazione delle stesse.

7. La sorveglianza sanitaria compete all'Azienda di dipendenza.

Capo III

Rapporti tra soggetti convenzionati

Art. 8

(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo ha decorrenza dal 14 giugno 2021, con scadenza al 31 luglio 2026.
2. L'accordo potrà essere ulteriormente prorogata.

Art. 9

(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

1. Le parti possono recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 10

(Rapporti economico-finanziari)

1. Nella determinazione degli oneri a carico di ciascun Ente relativamente al titolare dell'incarico dirigenziale, al titolare dell'incarico di funzione e al personale

assegnato all'ufficio si tiene conto dei volumi di attività utilizzando il parametro del numero dei dipendenti complessivo di ogni Azienda.

Sulla base dei predetti criteri il costo del personale e i costi relativi agli incarichi sono ripartiti come segue: in misura del 30,38% del totale del costo a carico dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna; in misura del 50,24% per Azienda USL di Bologna, del 12,11%, per l'Azienda USL di Imola, del 7,27% per l'Istituto Ortopedico Rizzoli.

2. Quanto determinato al comma 1 del presente articolo potrà essere oggetto di revisione annuale e potrà in ogni caso essere aggiornato, con successivi atti, in funzione di cambiamenti organizzativi o di processo.

3. Gli scambi economici relativi a questo accordo sono regolati all'interno del computo per il finanziamento delle funzioni per lo "Sviluppo dei processi di integrazione dei servizi delle Aziende metropolitane e di Area vasta".

Art. 11

(Disposizioni in materia di privacy)

1. Le Parti si impegnano ad utilizzare le informazioni e i dati connessi al presente accordo esclusivamente per i propri fini istituzionali e nei limiti della presente convezione.
2. Le Parti, riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni, si impegnano altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni, garantendo la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, informazioni e documenti.
3. Le Parti si impegnano, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza dell'accordo, notizie, dati e documenti di cui siano venute a conoscenza o/e in possesso in ragione del presente accordo.
4. A tale scopo ciascuna Parte si impegna a trattare i dati per le finalità previste dalla normativa e connesse alle obbligazioni derivanti del presente accordo, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12

(Registrazione e imposta di bollo)

1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art.15, comma 2 bis, della legge n.241/1990 e s.m.i..
2. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art.2 della Tabella allegato A del DPR n.642/1972 - Tariffa Parte I, è assolta con le modalità previste dal DM 17.06.2014. Al versamento all'erario di detta somma provvede l'AOU in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, con propria autorizzazione n. 11863 rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate il 9.2.2004.

3. Il presente accordo è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.10 del DPR n.131/86-Tariffa Parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che le richiede.

Letto, confermato, sottoscritto

Chiara Gibertoni
Direttore Generale
AOU di Bologna

Paolo Bordon
Direttore Generale
AUSL Bologna

Andrea Rossi
Direttore Generale
AUSL Imola

Anselmo Campagna
Direttore Generale
Istituto Ortopedico
Rizzoli

Allegato 1 – Personale

Matricola	Qualifica	Azienda appartenenza
284965	Assistente amministrativo	AUSL Bologna